

ACCORDO WELFARE TERRITORIALE DEL TERZIARIO nell'area Metropolitana Bolognese - Ebiterbo

Il giorno 14 aprile 2026, in Bologna

tra

- Confcommercio Imprese per l'Italia ASCOM Città Metropolitana di Bologna, rappresentata dal Direttore Generale Giancarlo Tonelli, assistito da Paolo Naldi
- Filcams Cgil Bologna rappresentata da Anna Maria Russo e da Matteo Fabbri
- Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese, rappresentata da Laura Chiarini
- UilTucs Emilia Romagna rappresentata da Cataldo Giammella

si è stipulato il presente accordo:

considerato che le Parti Sociali ritengono opportuno che, nell'Area Metropolitana Bolognese, siano migliorate ed innovate le prestazioni di Welfare Territoriale nel settore del Terziario dando seguito alle esperienze finora sviluppate, ai dipendenti delle aziende nell'Area Metropolitana Bolognese, che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi - Confcommercio del 30 Luglio 2019 (di seguito denominato "il CCNL"), ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente Bilaterale, si conviene che verranno riconosciute le prestazioni di cui al presente accordo.

Le parti si danno atto che il presente accordo non è esaustivo della contrattazione di secondo livello territoriale.

Articolo 1 - Prestazioni

Le parti concordano di avviare, utilizzando le risorse dedicate da Ebiterbo e nel rispetto di quanto previsto dall'art.20 del CCNL, interventi a beneficio dei dipendenti di aziende iscritte all'Ente Bilaterale per i seguenti titoli:

1.1 Salute

Nel caso di fruizione del periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art.192 del CCNL, non indennizzata dall'INPS o dall'azienda, sarà riconosciuto un importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione di cui all'art.206 del CCNL.

1.2 Famiglia

- a) Fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati dall'INPS, purché superiore ai primi sei mesi complessivi, da parte di genitori lavoratori dipendenti, ai sensi e nei limiti dell'art.32 co.1-2 del D. Lgs. 151/2000, entro il quattordicesimo anno di vita del bambino/a, se genitori naturali; entro i primi quattordici anni dall'ingresso in famiglia del bambino/a se genitori adottivi o affidatari e comunque non oltre il compimento del 18° anno di vita in ossequio alle vigenti norme di legge. In entrambi i casi, sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione di cui all'art.206 del CCNL.
- b) In caso di fruizione da parte della lavoratrice/Lavoratore, dei congedi per malattia del figlio naturale entro i primi 3 anni di vita dello stesso, o di fruizione da parte della lavoratrice/Lavoratore dei congedi per malattia del figlio adottato o affidato di età non



s'uperiore a 6 anni, così come previsto dal D. Lgs. 151/2001 art.47, sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione di cui all'art.206 del CCNL per un massimo di 15 giornate all'anno.

- c) In caso di fruizione da parte della lavoratrice/Lavoratore, dei congedi per malattia del figlio naturale dai 3 anni compiuti ed entro i 14 anni di vita dello stesso, così come previsto dal D. Lgs. 151/2001 art. 47, sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione di cui all'art.206 del CCNL per un massimo di 10 giornate all'anno.
- d) In caso di fruizione di congedi per malattia di un figlio minore adottato o affidato, la cui adozione o il cui affidamento è avvenuto tra i 6 e i 12 anni, fruiti dal genitore adottivo o affidatario entro i 3 anni di ingresso del minore in famiglia ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 151/2001, sarà riconosciuto un importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione di cui all'art. 206 del CCNL per un numero massimo di 10 giorni all'anno.
- e) Frequenza da parte di uno/a o più figli naturali e/o affidati e/o adottati di Lavoratori dipendenti, di età compresa tra i 3 e i 14 anni compiuti, di centri estivi, campi solari o altre strutture analoghe organizzati da enti o istituzioni autorizzate, in qualsiasi periodo di sospensione dell'attività scolastica. In tali casi, per ogni figlio, sarà riconosciuto un contributo massimo giornaliero pari a 12 Euro. Il presente contributo è riconosciuto fino ad un importo massimo di 300,00 Euro annui per ogni figlio. Il contributo è riconosciuto, per l'effettiva frequenza, compresi i sabati e le domeniche, se frequentati, a concorrenza del costo effettivamente sostenuto e documentato. Per i figli che compiono il 3° od il 14° anno di età, la richiesta di contributo può essere presentata per la prestazione fruita nell'intero anno (1° Gennaio - 31 Dicembre) in cui cade il suddetto compleanno.
- f) Instaurazione di un rapporto di lavoro domestico con assistente familiare convivente per 54 ore settimanali almeno al Livello "C super" del CCNL Lavoro Domestico 28 ottobre 2025, finalizzato all'assistenza di un familiare non autosufficiente o ultraottantenne del Lavoratore aderente come sottoindicati:
 - 1. se il familiare non è convivente con il Lavoratore: per genitore e/o figli con Isee pari o inferiore a Euro 30.000,00;
 - 2. se il familiare è convivente con il Lavoratore: per genitori, figli, coniuge/coppia di fatto/convivente a seguito di unione civile, fratello o sorella.


Nel primo caso, familiare non convivente con il Lavoratore, verrà erogato un contributo pari a Euro 900,00 per ciascun familiare su base annua, quindi riproporzionati in caso di rapporto di lavoro inferiore a 12 mesi.

Nel secondo caso, familiare convivente con il Lavoratore, verrà erogato un contributo pari a Euro 1.200,00 per ciascun familiare su base annua, quindi riproporzionati in caso di rapporto di lavoro inferiore a 12 mesi.

Nel caso ci siano modifiche significative sulla normativa Isee, le Parti si incontreranno per adeguare il tetto Isee previsto dal presente accordo.

Nota a Verbale: Si precisa che entrambi i contributi, riferiti rispettivamente al primo e al secondo caso, si intendono riconosciuti per ciascun singolo rapporto di lavoro, anche qualora tale rapporto sia finalizzato all'assistenza di più familiari. In caso di assistenza di più familiari, sarà possibile richiedere più rimborsi esclusivamente a fronte dell'instaurazione di distinti rapporti di lavoro per ciascun familiare assistito; in ogni caso, l'importo complessivo dei contributi in caso di più rapporti di lavoro domestico non potrà superare il limite massimo annuale di euro 2.400,00.

- g) In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro, non inferiore alle 20 ore settimanali, con



“assistente familiare” inquadrato al Livello “B super” del CCNL Lavoro Domestico 28 ottobre 2025, per l’assistenza di bambini (baby sitter) di età non superiore ai 14 anni compiuti, è previsto il seguente contributo annuo:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| da 20 ore a 24,99 ore settimanali | 450,00 euro annui |
| da 25 ore a 29,99 ore settimanali | 600,00 euro annui |
| da 30 ore a 34,99 ore settimanali | 750,00 euro annui |
| da 35 ore settimanali | 900,00 euro annui |

Il suddetto contributo è riconosciuto alle famiglie il cui ISEE non sia superiore ai 40.000 euro e che tale prestazione non sia indennizzata, almeno per la parte riconosciuta da EBITERBO, da altro ente pubblico.

1.3 Cultura

- a) Nel caso di acquisto di Libri di testo per i figli del Lavoratore, che siano iscritti e che frequentino Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale, nonché università triennale e magistrale, sarà riconosciuto al Lavoratore beneficiario un contributo massimo di 130,00 Euro annuo per ogni figlio con limite massimo complessivo di 390,00 euro per ogni figlio.
- b) Nel caso di Lavoratori studenti che frequentano corsi di studio per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o di master universitari al fine di sostenere la crescita culturale, sarà erogato un contributo annuo massimo di Euro 500,00 per le tasse di iscrizione pagate nell’anno fiscale precedente (1° Gennaio — 31 Dicembre).
- c) Al Lavoratore studente iscritto agli Istituti di cui alle lettere a) e b) verrà inoltre riconosciuto un contributo annuo massimo di Euro 200,00 per l’acquisto dei relativi libri di testo.

I contributi per la cultura di cui alle lettere b) e c) sono erogabili per i lavoratori studenti nel limite di 8 anni.

Articolo 2 – Massimali annui

Le Parti convengono di stabilire i seguenti massimali annui a seconda delle prestazioni erogate al singolo Lavoratore:

1. l’importo erogato per la prestazione di cui all’Art. 1.1 non potrà superare complessivamente il massimale di Euro 8.000,00;
2. l’importo erogato per le prestazioni di cui all’Articolo 1.2, lettere a), b), c), d), e), g) e di cui all’Art. 1.3 non potrà superare complessivamente il massimale di Euro 1.000,00;
3. le prestazioni di cui all’articolo 1.2) lett. f), saranno erogate nel rispetto degli specifici massimali indicati nel medesimo articolo.

Le Parti convengono espressamente che le prestazioni previste dal presente accordo saranno riconosciute entro i limiti delle risorse stanziare annualmente con apposita delibera del Consiglio Direttivo, in osservanza a quanto previsto dall’art. 22 del CCNL.

Articolo 3 – Condizioni di accesso e modalità di erogazione delle prestazioni

Le Parti convengono che le specifiche condizioni di accesso e di erogazione delle prestazioni di cui all'Art. 1 saranno definite con apposito Regolamento.

Articolo 4 - Decorrenza

Il presente accordo decorre dall'1/1/2026 per tutte le prestazioni relative a eventi/spese successive a tale data.

Le Parti convengono altresì che le prestazioni erogate dall'Ente Bilaterale di cui al presente accordo, siano riconosciute a tutti i dipendenti da aziende ad esso aderenti che prestano la propria attività nell'area metropolitana bolognese.

Le Parti convengono infine di incontrarsi periodicamente per monitorare e verificare l'applicazione della presente accordo, anche per prevedere eventuali modifiche. Le stesse, anche in base all'andamento delle misure ad oggi previste, convengono sulla possibilità di avviare indagini e studi finalizzati a far emergere bisogni sostenibili non contemplati nel presente accordo.


Le Parti concordano che la presente intesa sostituisce l'accordo territoriale in materia di welfare contrattuale datato 3 novembre 2023.

Sommario


WELFARE TERRITORIALE.....

| | |
|--|---|
| Articolo 1 - Prestazioni | 1 |
| 1.1 Salute | 1 |
| 1.2 Famiglia..... | 1 |
| 1.3 Cultura | 3 |
| Articolo 2 – Massimali annui | 3 |
| Articolo 3 – Condizioni di accesso e modalità di erogazione delle prestazioni..... | 4 |
| Articolo 4 - Decorrenza..... | 4 |


Confcommercio Imprese per l'Italia ASCOM
Città Metropolitana di Bologna



Filcams – CGIL Bologna



Fisascat – CISL Area Metropolitana Bolognese



Uiltucs Emilia Romagna

